

In data 1.9.2016 è entrata in vigore la nuova legge sulla sicurezza sui comprensori sciistici adottata in data 14.6.2016.

Ogni proposta di legge deve contenere la valutazione della situazione ed i motivi per l'adozione della legge. Nella spiegazione della situazione e dei motivi (luglio 2015) per la modifica della legge il Ministero degli affari interni indicava che la nuova legge avrebbe posto rimedio alle insufficienze della vecchia legge che allora era in vigore. I motivi per la modifica della vecchia legge venivano tra l'altro giustificati con le seguenti indicazioni:

1. Lo status dei supervisori dei comprensori sciistici regolato con la legge crea un conflitto di interessi:

I supervisori sono un organo competente per le infrazioni i quali sono nel contempo impiegati presso i gestori dei comprensori sciistici, i quali sono a loro volta entità commerciali che svolgono attività economiche. I supervisori sono competenti per avvertire i gestori dei comprensori di irregolarità o attrezzature insoddisfacenti, punti pericolosi, e rientra nelle loro competenze informare di questo i servizi d'ispezione. Questo significa che deve provvedere ad emettere provvedimenti contro il suo stesso datore di lavoro.

Il Ministero presentava i dati relativi al periodo dal 2003 al 2008 ai sensi dei quali i supervisori nel periodo oggetto non avevano emesso neanche un ordine di pagamento e non avevano provveduto al ritiro di nemmeno uno skipass, nel mentre il numero degli incidenti sui comprensori sciistici era aumentato.

2. Si esprime a favore di una maggior sicurezza sui campi da sci e come la soluzione chiave viene introdotto nella legge il termine del cosiddetto sciatore autoresponsabile. Questo sciatore si comporta secondo i principi di reciproco rispetto e comprensione e utilizza i campi da sci nel modo in cui non mette in pericolo se stesso o altri, e non causa danni a se stesso e/o ad altri e/o alle attrezzature che si trovano sul campo.

Questo sciatore scia nel modo in cui si ferma tempestivamente e adatta la propria velocità e il proprio modo di sciare alla propria abilità, alle caratteristiche del terreno ed al numero degli sciatori sul campo da sci.

Il significato del termine »sciatore auto-responsabile« implica l'insorgenza della responsabilità dello sciatore ed entrambi – il gestore del comprensorio e lo sciatore sono coscienti dell'importanza di adempiere i propri obblighi, il che rappresenta una condizione per stabilire la sicurezza sui campi da sci.

3. Si esprime a favore di una riduzione degli obblighi dei gestori dei comprensori sciistici:

Quanto sopra comporterebbe un numero essenzialmente minore di supervisori e soccorritori sui comprensori più grandi, specialmente quando il numero degli sciatori sui campi da sci è ridotto. La legge offre ai gestori la possibilità di ridurre il numero minimo richiesto di supervisori e soccorritori fino al 30%, qualora questi (alcuni di loro) siano contemporaneamente qualificati sia per la supervisione come anche per il soccorso.

Il Ministero spiega che le nuove soluzioni legali alleviano gli oneri finanziari ed amministrativi del gestore del comprensorio atti a garantire la sicurezza sui campi da sci e non impone al gestore nuovi obblighi.

Il settore della sicurezza sui campi da sci si estende nelle aree di quattro ministeri – il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero degli Affari Esteri, Il Ministero dell'educazione, della Scienza e dello Sport, il Ministero della Salute, ed anche il Ministero del lavoro vi è intervenuto.

Come ogni legge anche questa è passata attraverso la procedura legislativa che dovrebbe comprendere un esame preliminare ed una procedura legislativa regolare, nell'ambito della quale una proposta di legge viene esaminata mediante la partecipazione del pubblico interessato di esperti. Nel caso concreto il pubblico interessato è rappresentato da:

- l'associazione dei gestori di impianti a fune,
- la camera dei centri di montagna e
- l'associazione sciistica.

Le prime due sono state informate del disegno della legge. L'associazione professionale non è stata informata. La Slovenia è un paese piccolo ed in qualche modo tutti conoscono tutti, specialmente negli ambienti professionali, pertanto è impossibile affermare che si è trattato di uno sbaglio, di una goffaggine.

L'associazione sciistica è venuta a sapere che si stava preparando una nuova legge nel marzo del 2016. A questo è seguita una protesta che era la conseguenza della delusione e dell'indignazione, tenuto conto del ruolo centrale dell'associazione sciistica nello sviluppo dello sport dello sci. L'eliminazione dell'associazione sciistica significa una sottovalutazione degli esperti. L'Associazione Sciistica della Slovenia è l'unica associazione nazionale professionale appartenente all'area dello sport dello sci/sport invernali, è un membro della Federazione Internazionale Sci (FIS), la quale è l'autorità suprema per quanto riguarda il settore degli sport da sci. In base a quanto sopraindicato risulta tanto più inaccettabile che l'Associazione Sciistica della Slovenia quale maggior esperto nell'area dello sci non sia stata inclusa nella preparazione del disegno della legge.

L'Associazione Sciistica della Slovenia provvede anche alla formazione del personale – maestri e allenatori dello sci. L'Associazione è dunque un'organizzazione che provvede alla formazione dei quadri nell'area degli sport dello sci.

Il punto di partenza sostenuto dall'Associazione è che la legge è dapprima destinata agli utilizzatori, poi ai gestori, ai supervisori ed in seguito anche a tutte le persone che espletano le funzioni di supervisione (la polizia ed i servizi d'ispezione) ed ai tribunali che si trovano ad affrontare casi concreti che alla fine mostrano quali sono le lacune nella normativa e quali i vantaggi.

L'approccio del gestore degli impianti a fune è l'approccio dello svolgente l'attività economica che svolge la propria attività sul mercato e mediante la vendita degli skipass e dei servizi correlati offerti nelle aree sciistiche produce redditi riducendo i costi al massimo possibile. Il gestore resiste a tutto quello che rende difficile lo svolgimento dell'attività e comporta maggior costi.

Si tratta dunque di due concetti diversi, di due risposte diverse alla stessa domanda. A chi è destinata la legge.

L'Associazione sciistica ha presentato dei commenti sul testo della legge che hanno creato incomprensioni ed i quali non sono stati rispettati. La legge è stata adottata nel giugno del 2016 senza tener conto dei commenti, senza la partecipazione dell'Associazione.

Il Ministro ha chiaramente esposto all'Associazione che lo sciare è una cosa, e la sicurezza sui campi da sci e la legge che regola la sicurezza sono invece un'altra cosa.

È vero che si tratta di due nozioni diverse che però devono essere trattate assieme, una con l'altra e non in modo disgiunto. Tale pensiero ha probabilmente causato l'eliminazione dei rappresentanti dell'associazione sciistica nella fase della preparazione della legge, e la posizione che alla preparazione della legge dovrebbero essere invitati solamente i gruppi d'interesse dei gestori di impianti a fune e dei centri di montagna, perchè secondo la convinzione sbagliata la legge colpirebbe direttamente il monitoraggio.

L'Associazione ha indicato alcuni esempi di divergenze/inadeguatezze della nuova normativa:

1. L'introduzione del termine «sciatore auto-responsabile»:

La nozione non trova alcuna base nelle disposizioni internazionali e nella prassi non ha «alcun significato». È una definizione illogica ed errata, siccome ognuno è tenuto ad essere responsabile non solo verso se stesso bensì anche verso gli altri partecipanti che si trovano sui campi da sci. Anche nello sci vale il principio fondamentale della legislazione vigente in materia di responsabilità «neminem laedere» (non offendere nessuno). È stata proposta la sostituzione di questo termine con il termine «comportamento responsabile», così come descritto nelle Regole Internazionali FIS. Si è posta nuovamente la questione di inaccettabilità della definizione della «auto-responsabilità» introdotta nella legislazione slovena dal controverso Regolamento sui requisiti tecnici per il funzionamento delle stazioni sciistiche (ancora in vigore!), conosciuto per il proprio contenuto controverso:

I provvedimenti tecnici per la protezione delle piste da sci vengono stabiliti tenendo conto della velocità di uno sciatore auto-responsabile che non scia ad una velocità eccedente i 25 km/h. Lo sciatore auto-responsabile è lo sciatore che adatta la velocità dello sci al terreno, alle condizioni meteorologiche, alla propria abilità e alle proprie capacità psicofisiche.

La norma di garanzia della sicurezza sulla pista da sci ha un limite massimo – la velocità dello sciatore non eccede i 25 km/h, il che è in contrasto con i dati degli studi scientifici e specializzati in materia dello sci. Stabilire un limite massimo non ha senso, siccome le velocità tipiche dello sciatore medio accertate sulle piste blu è di 30 km/h, sulle piste rosse 55 km/h e sulle piste nere 46 km/h. Questi dati sono conosciuti a tutti, eccetto ai gestori sloveni di impianti a fune.

Per quanto riguarda l'uso dei termini la legge non dovrebbe discostarsi dai termini riconosciuti e contenuti nelle regole FIS inerenti al comportamento degli utenti delle aree sciabili. La terminologia deve essere uniforme ed armonizzata e non deve creare insicurezza e la ricerca di nuove interpretazioni.

2. Il problema dell'insegnamento organizzato dello sci.

Nella nuova legge non c'è più la disposizione che l'insegnamento di persone singole o di gruppi di persone sul campo da sci può essere svolto esclusivamente da quadri professionalmente qualificati con il consenso e alla saputa del gestore.

L'attuale legge richiede solo che l'insegnamento dello sci a persone singole o a gruppi di persone sul campo da sci effettuato contro pagamento può essere svolto solo con il consenso scritto del gestore del comprensorio sciistico. Quanto sopra indicato significa che:

- fino all'adozione di una normativa diversa in un'altra legge (legge sullo sport) si lascia l'insegnamento dello sci a quelli che hanno il consenso del gestore del comprensorio,
- il Ministero non ha risolto la questione del lavoro svolto sui campi da sci da stranieri (in relazione all'insegnamento dello sci) proposto dal Ministero come obiettivo della regolamentazione mediante la nuova legge, e non ha nemmeno regolato/reso più rigidi i requisiti necessari per poter svolgere questo lavoro,
- il gestore del comprensorio è quello che permette l'insegnamento organizzato. L'insegnamento organizzato può avere un effetto importante sulla densità degli sciatori sulla pista da sci e sulla capacità dell'impianto a fune. Sono conosciuti dei casi in cui durante l'insegnamento organizzato dello sci si sono avverati incidenti proprio in relazione ad una transitabilità molto ridotta sulla pista da sci. Qui insorge la responsabilità del gestore che deve o ridurre la velocità dell'impianto a fune o sospendere la vendita degli skipass o comunicare a determinati gruppi organizzati che l'insegnamento deve essere posto a fine o non consente a gruppi l'insegnamento organizzato. Il gestore è quello che decide di permettere a qualcuno di svolgere l'insegnamento sul campo da sci oppure no, è quello che valuta se per questo vi sussistono le condizioni in base al numero degli ospiti, alle condizioni naturali del campo da sci o alle condizioni sussistenti il giorno in questione. Nel prendere la decisione il gestore sicuramente eliminerebbe prima quelli che non soddisfano i requisiti che si riferiscono all'insegnamento, che non dispone di adeguate conoscenze professionali. Ad avviso dell'Associazione sciistica questo può rappresentare un grande contributo alla sicurezza sulle piste da sci. L'eliminazione della disposizione di legge ai sensi della quale lo sci può essere insegnato sulle piste da sci solo da personale qualificato (con il consenso ed a saputa del gestore del comprensorio) non rappresenta un passo verso la sicurezza, bensì un passo all'indietro.

Le autorità professionali più alte appartenenti al settore della sicurezza dello sci hanno fatto notare che un maestro conosce la regola di movimento sulla pista da sci e che sa come adattare i movimenti al terreno ed alle condizioni del tempo. Il maestro sa ovv. deve sapere dove stabilire la fila e dove i punti di inizio e di arrivo. Si tratta dunque di una persona che conosce le regole di comportamento sul campo da sci, il maestro ha due mansioni – insegnare la tecnica dello sciare e insegnare all'allievo come comportarsi sulla pista da sci, come rispettare le regole del comportamento. Il maestro di sci da' l'esempio ai propri allievi. Tale incarico era compreso nella vecchia legge che consentiva l'insegnamento organizzato dello sci solo a persone qualificate. Ovviamente questo non significa che questa questione non possa essere regolata da qualche altra norma. La ragionevolezza di un regime uniforme in relazione allo settore dello sci quale sport e delle relative attività stabilito con una sola legge è significativa anche perchè il controllo sull'attuazione della legge non risulta essere disperso per vari servizi d'ispezione. Se la questione dell'insegnamento organizzato dello sci viene regolata con una legge generale è il gestore il responsabile dello proprio comprensorio sciistico e sarà lui a decidere se una persona singola possa insegnare lo sci oppure no.

I motivi per cui lo stato pensa che l'insegnamento organizzato dello sci così com'è stato regolato prima non rientri nella legge generale si trovano nel fatto che nessun'altra

associazione sportiva non ha risolto questa questione con una legge relativa al suo settore e che pertanto non sia necessario che lo sci rappresenti un'eccezione.

Del tutto inopportuna risulta la dichiarazione secondo la quale non è importante di quale settore sportivo ossia di quale disciplina sportiva si parli e che non dovrebbe aver speciale importanza il fatto se si parli dello sci o del nuoto quando si parla di una regolazione sistemica.

Che la sicurezza sui campi da sci possa essere collegata all'insegnamento dello sci solo in modo indiretto. Lo stato è del parere che lo sci non possa rappresentare un'eccezione in una regolazione sistemica, che le condizioni per l'insegnamento debbano essere regolate per tutte le discipline sportive secondo le stesse modalità. La questione della qualifica professionale nell'insegnamento organizzato dello sci sarà regolata nella legge sullo sport che è ancora in fase di preparazione. In merito alla qualifica professionale della persona che insegna lo sci in modo organizzato è insorto un vuoto giuridico. Non vi esiste un requisito normativo di qualifica professionale.

La posizione è errata e pericolosa e mostra due cose – o la mancanza della conoscenza della tematica ossia l'ignoranza, oppure la trascurazione totale della professione ossia l'arroganza dello stato verso la professione.

Lo sci non è uno sport uguale agli altri sport e non lo sarà:

- lo sci è uno sport la cui pratica necessita di un'infrastruttura costosa che è proprietà privata dei gestori dei comprensori sciistici,
- il proprietario dell'infrastruttura è una società che produce redditi volta ad ottenere profitti,
- si tratta di un'attività specifica che dipende dai fattori naturali relativi al clima ed alle condizioni meteorologiche,
- l'attività è temporalmente limitata ai mesi invernali (nella maggior parte),
- lo sciatore condivide il campo da sci con altri sciatori,
- lo sciatore è un copro in movimento che si comporta secondo le leggi della fisica, il quale può anche sviluppare velocità elevate che superano quelle di un ciclista in sella alla sua bici per la città,
- le conseguenze degli incidenti durante lo sci possono essere tragiche.

Lo sci è dunque uno sport comparabile al nuoto?

Già il fatto che il controllo dell'attuazione della legge sulla sicurezza sui campi da sci viene eseguito da servizi d'ispezione appartenenti a quattro ministeri dimostra che si tratta di uno sport specifico e di un'attività economica relativa a tale sport.

A ragione lo sci può rappresentare un'eccezione e può essere regolato diversamente da altri sport.

La professione ha fatto notare che nello settore sciistico vi esiste la tendenza alla regolamentazione delle professioni e non alla deregolamentazione.

Nella problematica è stato pertanto coinvolto anche il Ministero del Lavoro (quale quinto ministero), la cui posizione è che una licenza (certificato di idoneità professionale) in assenza

rappresenta l'autorizzazione a svolgere il lavoro (insegnare lo sci). Se la legge prevede che una persona deve essere in possesso di una licenza per poter insegnare lo sci, tale licenza significa che si tratta di un permesso di lavoro. Il fatto che una persona debba avere un'istruzione e debba sottoporsi a periodici corsi di perfezionamento secondo quanto immaginato dalle singole discipline dello sport, significa che una persona singola dovrà regolarmente rinnovare la licenza ossia il permesso di lavoro, risulta inammissibile. Per il Ministero del Lavoro questo significa una limitazione all'ingresso sul mercato del lavoro.

La formazione ed il lavoro professionale nell'area dello sci è l'attività fondamentale dell'Associazione Sciistica della Slovenia e nel contempo significa anche l'utilizzo dello spazio sciistico, siccome tale processo viene eseguito sui campi da sci. Se si elimina la professione dall'utilizzo dello spazio sciistico e rende possibile una situazione di vuoto giuridico nell'area della verifica dell'idoneità professionale delle persone che insegnano lo sci in modo organizzato, questo è un passo verso la riduzione della sicurezza sui campi da sci e non verso un'eventuale aumento della sicurezza.

3. Uno dei motivi che hanno portato alla modifica della legge è stato il **conflitto di interessi**, la statistica sopramenzionata dell'inefficienza dei supervisori che in cinque anni non hanno provveduto al ritiro di un solo skipass e non hanno emesso nemmeno un ordine di pagamento.

La nuova legge non modifica il loro stato, il supervisore può sempre essere un impiegato del gestore, comunque alcune delle sue competenze che il ministro ha valutato essere esempi di conflitto di interessi sono state limitate. Il supervisore sul campo da sci non è più tenuto ad informare i servizi d'ispezione in merito a irregolarità relative al gestore del comprensorio sciistico (ad avviso del ministero in questo modo viene eliminato il conflitto di interessi) e può rimediare alle carenze e irregolarità personalmente.

La cosa importante per la sicurezza sui campi da sci è la riduzione del numero dei supervisori sul campo da sci stabilita dalla legge. La legge precedente stabiliva che il gestore doveva assicurare un supervisore per ogni 300 sciatori, ed il numero adesso è salito a 500 sciatori. La stessa cosa vale per i soccorritori. Il numero dei supervisori e dei soccorritori sul campo da sci è reso uguale.

Una novità importante è che il numero dei supervisori e dei soccorritori sul campo da sci può essere adattato al numero effettivo degli sciatori che sciano sul campo. La legge prevede anche la possibilità che il gestore del comprensorio possa ridurre il numero minimo dei supervisori e soccorritori presenti sul campo da sci del 30%, se questi (alcuni di loro) siano qualificati sia per la supervisione come anche per il soccorso se raggiungono il numero previsto per entrambe le qualifiche.

In base alle esperienze e il giornaliero comportamento irresponsabile di tanti sciatori risulta necessario aumentare e non ridurre il numero dei supervisori. I comprensori più grandi dovrebbero mantenersi sulla soglia di 300 e non 500 sciatori.

4. **Il supervisore può essere anche soccorritore e viceversa.** Ai gestori questo fa comodo, ossia – come dice il ministero – risulta necessario ridurre gli oneri amministrativi del gestore e non imporgli nuovi obblighi e alleviare in modo essenziale gli oneri finanziari.

È possibile che una sola persona svolga sia le mansioni del soccorritore ed anche quelle del supervisore? Se non succede niente, non ci sono problemi, il problema insorge quando succede un incidente.

La posizione espressa dall'Associazione Scistica della Slovenia è che alcune mansioni non possono essere svolte contemporaneamente dalla stessa persona. Lo sci significa circolazione, e quando si avvera un incidente nella circolazione stradale, il soccorritore offre assistenza ai feriti, la polizia invece protegge il luogo dell'incidente e le prove. Non è servita a niente la presentazione di un caso di incidente stradale e nemmeno quella dei problemi a cui vanno incontro i periti nella prassi dei tribunali. Siccome il soccorritore è concentrato ad offrire aiuto al ferito, non può concentrarsi sulla verifica delle circostanze dell'incidente, non riprende il luogo dell'incidente, non scrive le generalità dei testimoni, siccome ha fretta non riesce a compilare debitamente il verbale. Questo è comprensibile, siccome il soccorritore è concentrato sulla persona e sulla ferita di quest'ultimo. Se le prove non vengono protette, non esistono. Verbali redatti in modo corretto, fotografie scattate in modo professionale, sopralluoghi eseguiti in modo corretto aiutano perchè si possa avere un dibattimento di qualità in tribunale ed anche una sentenza equa. Già da anni la professione impotente sottolinea il problema dei verbali.

L'unione delle funzioni può essere comprensibile e accettabile per poter far meglio funzionare un comprensorio »micro«, non commerciale, non può essere ammessa in caso di grandi comprensori commerciali che già da anni si impegnano a ridurre il numero dei supervisori sulle piste.

5. Il legislatore ha scritto anche che è **proibito agli sciatori sciare fuori dalle piste da sci e su piste da sci non preparate**, il che ci fa probabilmente diventare gli unici al mondo ad avere una tale proibizione.

I rappresentanti dell'Associazione hanno anche fatto notare che probabilmente si tratta di un errore evidente, perchè sciare fuori dalla pista preparata di un comprensorio sciistico non dovrebbe essere vietato. La risposta a questa avvertenza è stata che questo è stato scritto nella legge per far capire agli sciatori in modo chiaro che non devono sciare su piste che sono chiuse.

Non si tratta di un'espressione riuscita.

La professione ha fatto notare che la legge che regolava la sicurezza sui campi da sci non regolava in nessun caso lo sci fuori dai comprensori preparati, bensì esclusivamente all'interno dei comprensori preparati. Lo sci fuori dai campi preparati non è oggetto della regolamentazione normativa. Nonostante l'avvertenza sull'inutilità di tale disposizione, la disposizione è rimasta e se viene letta senza il necessario senso critico può essere capita come se ad es. lo sci alpinismo sia vietato in Slovenia.

Quali sono le aspettative dell'ambiente professionale? La legge prevede che le disposizioni regolamentari che attuano questa legge devono essere adottate entro il termine di un anno. È stata data la promessa che i professionisti dello sci saranno invitati a collaborare alla sua preparazione.

Ci vediamo tra due anni quando potrò riferirvi in tal merito.

